

Trattamento fiscale

Fascette identificative per i vini D.O.C.

Il DM 29 marzo 2007 “*Disposizioni sul controllo della produzione dei vini a D.O.*” impone all’art. 9 *Obblighi degli operatori* l’applicazione sulle bottiglie e sugli altri recipienti di vini a D.O.C. (di capacità non superiore a 60 litri), previsti dai rispettivi disciplinari, l’applicazione di un’apposita fascetta identificativa, stampata dal Poligrafico dello Stato¹.

Il DM 13 luglio 2007 “*Approvazione dello schema di piano dei controlli ... in applicazione dell’art. 2 com. 2 DM 29 marzo 2007...*” determina all’art. 4 le caratteristiche della fascetta identificativa per i vini D.O.C. e le relative modalità di applicazione.

Il DM 7 novembre 2007 disciplina le richieste di fornitura, distribuzione e contabilizzazione delle fascette “*identificative dei vini D.O.C.*”

Nello stesso mese di novembre 2007 il MiPAAF ha fornito ai Consorzi il “Preventivo di massima e condizioni di fornitura delle fascette per i vini D.O.C. comunicati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa” con l’indicazione dei costi di fornitura delle fascette “*identificative dei vini a D.O.C.*”.

Il *Piano delle verifiche e dei controlli per le Denominazioni di origine dei vini* prevede che la consegna delle fascette sostitutive dei contrassegni previsti dal DM 29.3.2007 consegua al rilascio all’imbottigliatore del “*parere di conformità*” relativo alla partita di vino da imbottigliare. Pertanto il possesso e l’utilizzo delle fascette da parte degli utilizzatori può derivare esclusivamente dall’ottenimento di un parere di conformità!

Ciò significa che la fascetta si pone come “*sigillo*” finale del processo di controllo del vino e non certo come “*oggetto*” di semplice completamento del contenitore. La sua utilizzazione sta a significare che il vino ha subito i relativi controlli rendendosi “*atto all’imbottigliamento*” e successivo consumo come prodotto D.O.C..

Tale fascetta/sigillo è di proprietà del Consorzio di tutela e sostituisce l’iniziale “*marchio di qualità*” citato nella L. 164 e nella normativa fiscale. Ove l’utilizzo sia obbligatorio il relativo costo accresce la spesa a carico dall’utilizzatore aggiungendosi al Corrispettivo Tariffario² sui controlli previsto dall’All.to 2 del citato DM 13.7.2007.

L’attività di controllo viene svolta dal Consorzio indifferentemente nei confronti dei soci e dei non soci, ma il trattamento fiscale dei servizi in tal modo prestati è diverso in base al noto disposto dell’art. 4 c. 5 D.P.R. 633/1972 IVA che testualmente ne esclude la natura “*commerciale*” qualora le prestazioni alle imprese consorziate siano svolte dal Consorzio e si riferiscano al controllo qualitativo dei prodotti, compresa l’applicazione di marchi di qualità.

Per i medesimi servizi prestati dal Consorzio ad aziende non associate il corrispettivo è considerato di natura commerciale e pertanto gravato d’imposta.³

¹ In alternativa il comma 3 dell’art. 9 consente l’utilizzo del “*lotto*”.

² In seguito alla materiale consegna del materiale all’imbottigliatore, che può essere contestuale alla comunicazione dell’esito positivo del controllo oppure in momenti successivi.

³ Vedasi anche la risposta 16.1.2008 del Ministero dell’Economia e Finanze in ordine al trattamento fiscale dei c.d. Corrispettivi tariffari

37011 BARDOLINO (VR) - P.zza Gramsci, 1
tel. 045.6212288 - fax 045.6212766
e-mail: studiottonelli@bardolino.net

Per richiedere agli utilizzatori i corrispettivi dei servizi di controllo effettuati il Consorzio:

- nei confronti dei propri associati emette una Nota di addebito con l'indicazione dell'intero corrispettivo, che naturalmente può comprendere anche il costo della fascetta (al lordo della relativa IVA pagata all'acquisto) sul presupposto che il controllo incorpora il rilascio della fascetta e l'obbligo di applicazione da parte del richiedente l'idoneità. Nel caso in cui la fascetta venga ceduta in un momento successivo verrà emessa una seconda Nota di addebito con il richiamo all'autorizzazione all'imbottigliamento già fornito.
- nei confronti degli utilizzatori non soci il Consorzio emetterà fattura gravata di Iva sui medesimi corrispettivi richiesti.

Fascette sostitutive del contrassegno di Stato

Con DM MiPAAF 8 febbraio 2006 sono state emanate particolari disposizioni sull'uso ed il controllo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a D.O.C.G.

Nelle premesse di tale DM si ricorda *“che è stato previsto l'utilizzo della fascetta sostitutiva del predetto contrassegno ed è stata posta in essere una prassi operativa con la quale, in particolare, il Ministero ha affidato la stampa delle fascette in questione all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e la gestione connessa alla distribuzione delle fascette stesse ... alle Camere di Commercio I.A.A. sulle quali insiste la produzione delle D.O.C.G.”*

Il Provvedimento 6 marzo 2006 stabilisce il prezzo unitario, comprensivo di Iva al 20%, delle fascette “sostitutive dei contrassegni di Stato”.

Il DM 29 marzo 2007 *“Disposizioni sul controllo della produzione dei vini a D.O.”* dispone con il comma 6 dell'art. 9 che *per i vini a D.O.C.G. il rilascio delle fascette sostitutive del contrassegno di Stato è subordinato all'applicazione del sistema di controllo di cui al presente decreto.*

Con tale richiamo assimila i controlli delle D.O.C.G. al sistema appositamente creato per i vini a D.O.C., ma mantiene in capo alle Camere di Commercio I.A.A. la distribuzione di tali speciali fascette ai produttori interessati. I Consorzi di tutela possono solo rivendere tali fascette per conto della relativa Camera di Commercio!

In pratica – contrariamente alle fascette identificative dei D.O.C., ordinate, acquistate e gestite direttamente dai Consorzi – tale fascetta sostitutiva è invece rilasciata dalle Camere di Commercio I.A.A. (o suoi incaricati – compresi i Consorzi) e la relativa cessione non può ricondursi tra *“le prestazioni alle imprese consorziate, da parte di Consorzi, ... di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualità (marchi – o fascette - ovviamente di proprietà del Consorzio).*

Conseguentemente ogni cessione di tali fascette sostitutive (dall'Ist. Poligr. alla CCIAA, poi all'utilizzatore al Consorzio eventualmente incaricato ed infine comunque all'utilizzatore) sarà normalmente soggetta ad Iva, attualmente al 20%.

Roma/Bardolino, luglio 2008

dr Silvio Ottonelli